

Allegato "A" al Repertorio n. 42821-25760

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

KEART+ APS/ETS

COSTITUZIONE E SCOPI:

Art. 1 - E' costituita un'associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, denominata

"Keart+ APS"

senza vincoli di rappresentazione grafica, ove necessario **"Keart+ APS ETS"**.

Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, ma deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli eventi al RUNTS.

L'Assemblea dei Soci potrà individuare, su indicazione del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie, amministrative e/o operative, presso altri locali o presso apposite strutture, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.

Art. 3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e non potrà essere sciolta se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - L'Associazione ha carattere volontario e non ha finalità di lucro. Essa si propone finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, nei confronti degli associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera i)];

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera

e)];

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera f)];

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera j)];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera k)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera v)].

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero degli interessi economici degli associati.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, favorendo la diffusione della cultura e la tutela del patrimonio artistico nazionale.

Essa ha come scopo:

- promuovere la diffusione della cultura in tutte le sue declinazioni attraverso una partecipazione attiva e collettiva e contribuire allo sviluppo culturale, sociale e civile nel rispetto del principio di solidarietà e inclusione organizzando e gestendo attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

- favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività culturali e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari con particolare riferimento agli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese come dei Paesi esteri;

- promuovere e favorire la tutela del patrimonio artistico nazionale;

- raccogliere fondi destinati alle finalità descritte.

Art. 5 - In riferimento al precedente articolo 4 gli scopi indicati rappresentano la ragione e l'essenza stessa della costituzione dell'Associazione. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a. organizzare e gestire le attività che si svolgono;

- b. progettare, promuovere e realizzare attività didattiche nell'ambito dei Beni Culturali, indirizzate a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- c. progettare, promuovere e realizzare corsi per adulti, nell'ambito dei Beni Culturali e della cultura in genere da quella letteraria a quella musicale;
- d. Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- e. promuovere e gestire attività come residenze d'artista e progetti affini al sostegno di artisti contemporanei emergenti e non.
- f. svolgere attività di collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale o che consentono all'associazione di finalizzare le proprie attività;
- g. organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- h. organizzare corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi;
- i. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi e promuovere incontri, scambi e collaborazioni con altre associazioni in Italia e all'estero;
- j. progettare, realizzare e promuovere iniziative volte alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- k. organizzare raccolte di fondi per finanziare i progetti e le iniziative culturali che l'Associazione intende promuovere e sostenere;
- l. offrire servizi di gestione dei canali social media e marketing inclusa la realizzazione e gestione di siti internet, portali e gestionali, software ecc.
- m. sviluppare progetti editoriali;
- n. esercitare attività marginali di natura commerciale previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti

con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può altresì svolgere, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione potrà inoltre promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità, anche attività di natura commerciale rivolte a soci e a terzi, purché ausiliarie e non prevalenti rispetto alle attività istituzionali.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e solo in caso di necessità particolari, può assumere lavoratori dipendenti o autonomi facendo ricorso anche ai propri associati.

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

PATRIMONIO ED ENTRATE:

Art. 6 - Il Patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- a) Attrezzature varie e materiale didattico, normalmente utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) Eventuali contributi versati volontariamente, da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall'associazione;
- c) Dalle donazioni, lasciti e successioni aventi per oggetto beni di qualsiasi natura e tipo;
- d) Da ogni altro bene mobile o immobile acquisito a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Art. 7 - Le Entrate sociali dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quota sociale di iscrizione - il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all'atto della prima adesione all'Associazione e per i successivi anni. A tale proposito viene lasciato ampio potere all'Organo Direttivo circa la determinazione di tale importo. La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o, ancora, di scioglimento dell'Associazione.
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- d) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; **raccolta fondi.**
- e) Entrate da eventuali Attività di carattere commerciale svolte con carattere non prevalente ma sussidiario rispetto alle attività istituzionali;
- f) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 8 - E' facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 9 - Eventuali versamenti di cui agli articoli 7 e 8 del presente statuto, devono comunque ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Art. 10 - E' fatto salvo quanto segue:

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'eventuale avanzo generato dalla gestione economico finanziaria dell'ente dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e non dovrà mai, in alcun modo, diretto o indiretto, essere diviso tra i soci. Qualora in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ente, residuasse un avanzo attivo esso dovrà, insieme con il patrimonio residuo dell'ente, essere destinato a fini di utilità sociale e quindi devoluto ad associazioni o enti i cui scopi siano simili o similari a quelli dell'ente estinto.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente Statuto, gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

SOCI

Art. 11 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto sociale e le deliberazioni prese dagli organi sociali e danno il loro contributo personale ed economico all'Associazione, anche con eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Amici Sostenitori o Membri Onorari.

Art. 12 - L'adesione all'Associazione ed il relativo *status* di socio, comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nelle assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie, per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all'ordine del giorno, nonché il diritto di eleggibilità.

Art. 13 - Sono **Soci Fondatori** coloro che avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell'Atto Costitutivo. Lo *status* di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Ordinari.

Art. 14 - Sono **Soci Ordinari** coloro che abbiano inoltrato richiesta di far parte dell'Associazione in epoca successiva alla sua costituzione, per poter partecipare allo svolgimento delle attività previste dall'Oggetto Sociale. La

domanda presentata da tali potenziali associati deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Sono **Amici Sostenitori o Membri Onorari** coloro che il Consiglio Direttivo avrà ammesso a tale qualifica, salvo accettazione, senza le formalità di richiesta di iscrizione, per essersi particolarmente distinti nell'ambito dei fini istituzionali che questa Associazione si propone, nonché per aver mostrato una particolare propensione per l'Associazione medesima.

Gli Amici Sostenitori o Membri Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Fondatori ed Ordinari; l'eventuale quota di iscrizione all'Associazione pur prevista, può essere ritenuta compresa nell'eventuale erogazione liberale effettuata, o, semplicemente non è richiesta dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Chi intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita, ed inoltre, in caso di minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore.

Art. 17 - Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo vista la domanda, delibererà, entro trenta giorni, l'ammissione, che diventerà operativa e verrà annotata sul registro dei soci dopo il versamento della quota annua di iscrizione. Il nuovo Socio dovrà ricevere copia dello Statuto dell'Associazione e dichiarare di aderire ad esso.

Art. 19 - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 20 - Gli associati hanno i seguenti diritti ed obblighi
Gli associati hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria di soci a cui appartengono e li esercitano nel medesimo modo senza alcuna discriminazione.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita di questa, nonché a qualsiasi iniziativa o manifestazione promossa dall'Associazione nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di intervenire e di esercitare al loro interno il diritto di voto e di essere eletti.

In caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di

voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede legale dell'associazione entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: lettura assistita e analisi di tutti i libri sociali con eventuali fotocopie delle pagine di proprio interesse.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza dello Statuto Sociale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

Art. 21 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato.

I soci devono versare le quote associative per il tesseramento al momento dell'iscrizione o per il rinnovo dello stesso annualmente entro il 31 Marzo.

L'ammontare della quota è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia immediata.

Art. 23 - I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'associazione per servizi fruiti;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o a qualsiasi Associato;
- in presenza di gravi motivi proposti al vaglio del Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà automatica in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, mentre negli altri casi l'esclusione potrà avvenire unicamente a seguito di delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea Ordinaria.

I soci esclusi a causa del mancato pagamento della quota associativa annuale possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

ORGANI

Art. 24 - I principi generali a cui si uniforma la vita associativa sono: l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci;

il loro diritto alle garanzie democratiche e alla trasparenza e verificabilità delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Di norma le decisioni degli organi sociali sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le maggioranze speciali richieste dal presente Statuto nei casi espressamente previsti.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) il PRESIDENTE;
- d) il SEGRETARIO
- e) il TESORIERE;
- f) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI:

Art. 25 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

Art. 26 - L'assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dagli Amici Sostenitori o Membri Onorari Sostenitori, iscritti nel Libro Soci della Associazione, al momento della convocazione della seduta assembleare.

Art. 27 - L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente.

Art. 28 - La comunicazione di convocazione deve essere affissa presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e degli argomenti all'ordine del giorno. Sarà cura e dovere del Presidente avvisare i soci tramite lettera, email, o altro mezzo idoneo.

Art. 29 - Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto purché iscritti all'associazione da tre mesi e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentare più di tre associati. Non possono partecipare all'assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 30 - Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro sociale, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

Art. 31 - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di impedimento dello stesso dal Vice-Presidente. L'Assemblea elegge un segretario verbalizzante il quale redige l'apposito documento sottoscrivendolo col Presidente al quale è demandata la pubblicità e registrazione ove previsto per Legge.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 32 - L'assemblea ordinaria si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, sia per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l'approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo illustrante il Bilancio e l'andamento gestionale; essa è, altresì, convocata a richiesta di un decimo degli associati e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Sono ulteriori competenze dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo nei numeri di 5, 7, 9, 12 o più e del Collegio dei Revisori dei Conti qualora venga istituito;
- b) gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) le proposte di modifiche del presente statuto;
- d) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 33 - L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti in proprio o in delega.

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato può avere un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle elezioni, in caso di parità dei voti, si procede mediante ballottaggio oppure i soci presenti nell'Assemblea possono demandare al Consiglio Direttivo la scelta del candidato.

Art. 34 - L'assemblea straordinaria si riunisce in seduta Straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, o ancora, se istituito, su richiesta del Collegio dei Revisori, per discutere e deliberare su:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) gravi situazioni di deficit economico e finanziario

emerse nel corso dello svolgimento dell'esercizio sociale.

- c) gravi situazioni attinenti all'organizzazione e la vita sociale dell'Ente;
- d) devoluzione a terzi di tutto o di parte del patrimonio sociale;
- e) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 35 - L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi al momento della votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la variazione del suo oggetto sociale occorre sempre la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 36 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci, potrà essere composto da 3 a 7 membri tra i quali saranno nominati il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è competente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e salvo quanto è riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 37 - Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

- a) la direzione e la gestione dell'Associazione;
- b) la delibera sulle domande di ammissione e sull'ammissione di Amici Sostenitori o Membri Onorari;
- c) la delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- d) la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario e la sua approvazione;
- e) l'amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
- f) stabilire le quote associative e le quote specifiche;
- g) emanare Regolamenti Interni;
- h) ratificare o meno i provvedimenti che pur essendo di propria competenza, sono adottati dal Presidente o dal Tesoriere in casi di eccezionale necessità e urgenza.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto d'interessi con l'Associazione. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei consiglieri in conflitto d'interesse sono invalide.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare, anche tra i Soci della Associazione, (in quest'ultimo caso senza trasferirne la responsabilità) un fiduciario interno, un addetto alle pubbliche relazioni, e ogni e qualsiasi figura necessaria all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 38 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo riterrà opportuno, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta via e-mail o altro mezzo idoneo di avviso, almeno 5 giorni prima della sua convocazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione o in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Art. 39 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere

sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Art. 40 - In caso di impedimento o di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Presidente entro 30 giorni provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per sostituire tramite elezioni i consiglieri dimissionari.

Art. 41 - Nei casi di dimissione o nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del Presidente prima del termine del mandato, il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente uscente e convoca entro quindici giorni l'Assemblea Ordinaria per procedere all'elezione del nuovo Presidente; inoltre, qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rinnovato. In tale caso il Presidente, o in sua vece, il Vice Presidente deve convocare entro 30 giorni, l'Assemblea Ordinaria, per l'elezione del nuovo consiglio. Fino all'elezione del nuovo consiglio rimane in carica il Consiglio dimissionario.

Art. 42 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, salvo revoca o dimissione; essi sono rieleggibili. Annualmente l'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio, ratifica la carica dei Consiglieri, confermando o revocando l'incarico ad essi conferito. In caso di revoca o dimissioni l'Assemblea procede alla elezione del sostituto.

Art. 43 - La partecipazione al Consiglio Direttivo, per tutti i consiglieri, è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

C. IL PRESIDENTE

Art. 44 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente alla elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra i Soci di questa Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 45 - Al Presidente compete l'attuazione delle delibere e degli indirizzi gestionali espressi dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque esso riferisce circa l'attività compiuta. Solo ed esclusivamente nei casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione utile e comunque

non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Art. 46 - Le funzioni del Presidente vengono assolve dal Vice-Presidente nel caso in cui il primo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore. **D. il SEGRETARIO**

Art. 47 - Al Segretario, che può avere anche funzioni di Vice-Presidente, spetta la gestione dei libri sociali della Associazione. Egli assiste il Presidente nella seduta assembleare o consigliare, avendo cura di copiare, successivamente, tutti i verbali, rispettivamente, delle Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e farli sottoscrivere

E. IL TESORIERE

Art. 48 - Al Tesoriere spetta la gestione finanziaria dell'Associazione consistente tanto nella gestione del denaro contante, quanto dei conti correnti bancari e postali della stessa.

In particolare egli cura l'incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento, tiene i registri delle entrate e delle uscite, può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni, annualmente contribuisce alla redazione del bilancio dell'Associazione, e della relazione esplicativa.

Il tesoriere può essere coadiuvato dal cassiere nella gestione delle sue competenze. Può inoltre ricorrere ad altra persona di fiducia anche estranea all'associazione, qualora lo ritenga opportuno, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.. L'eventuale compenso per il coadiutore anche professionista sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 49 - Al Tesoriere, assieme al Presidente, è affidata la firma di traenza sui conti correnti bancari e postali ed è direttamente responsabile di eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nella gestione ad esso affidata.

Art. 50 - La funzione di Tesoriere viene svolta esclusivamente a titolo gratuito.

F - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 51 - Il Collegio dei Revisori non è istituito all'atto della costituzione della presente Associazione. La nomina del primo Collegio avverrà, su proposta di almeno un terzo dei Soci della Associazione, oppure su proposta della unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 52 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall'Assemblea ordinaria e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell'Associazione.

Art. 53 - L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per tale carica valgono inoltre tutte le cause di incompatibilità e

di ineleggibilità previste dal Codice Civile.

Art. 54 - Per la durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell'insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 55 - I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 56 - Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l'Associazione è tenuta a possedere: il libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Soci, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Verbali dei Revisori dei Conti, quando istituito.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 57 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 58 - Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e dell'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Maggio di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 59 - Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 60 - Nello stesso termine il Rendiconto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, quando istituito, per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 61 - l'Organo Amministrativo redigerà, qualora si renda necessario per vincoli dimensionali, il bilancio di esercizio annuale al posto del solo rendiconto e la relazione di missione dove, integrando i dati economici e patrimoniali, descriverà le scelte gestionali assunte rispetto alle attività svolte effettuando le valutazioni ed evidenziando gli indicatori che permettano di illustrare l'utilità sociale e gli obiettivi raggiunti dall'associazione.

In caso di svolgimenti di attività diverse da quelle di interesse generale, in riferimento all'art.6 del CTS, si

dovrà menzionare nel bilancio il carattere secondario e strumentale di tale attività.

Il bilancio d'esercizio è sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di cui esso si riferisce e depositato presso il RUNTS a cura dell'Organo di amministrazione.

Esso è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 62 - L'associazione, nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, secondo le linee guida emanate dai decreti.

SCIoglimento

Art. 63 - Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 36 del presente Statuto Sociale.

Art. 64 - L'Associazione potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con maggioranza qualificata di tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti

di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

NORME DI RINVIO

Art. 65 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

IN ORIGINALE FIRMATO

Benedetta BODO DI ALBARETTO E LOTTULO

Giovanni VAGNONE DI TROFARELLO E DI CELLE

Paolo GILI

Elisa TACCONI

Elena SCAPITTA

BRANCACCIO Giacinto Daniele

Luca PARISE

RICCARDO CINQUE

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito del 7 giugno 2024 rep. 42821/25760 registrato a Torino- DP I il 21 giugno 2024 al n. 28657 serie 1T, ai sensi dell'articolo 22 del D.LGS 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.

Torino, quattro luglio duemilaventiquattro

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO RICCARDO CINQUE